

Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 maggio 2012¹ sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b e c

² L'UFSPo definisce la struttura della formazione e della formazione continua e stabilisce le competenze da acquisire nei singoli livelli della formazione dei quadri.

³ Esso può:

- b. *abrogato*
- c. definire durate diverse della formazione continua per le diverse discipline sportive e temi.

Art. 56 cpv. 1 lett. a n. 1

¹ Sono membri della scuola universitaria:

¹ RS 415.01

a. i collaboratori, che comprendono:

1. il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo, comprese le persone alle quali è stata conferita la nomina di professore SUFSM;

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² L'articolo 14 capoverso 3 lettere b e c entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

A nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi